



A.C.T.ITALIA

Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia

Associazione di Promozione Sociale D.M. 9 Marzo 1940

Membro della F.I.C.C. Federation Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning – Rue des Colonies 18/9 – 1000 Bruxelles

Gli “attrezzi giuridici” dell’Associazione consapevole

- I principali adempimenti delle Associazioni
- Gli statuti delle Associazioni
- La responsabilità del Presidente e degli Amministratori
- La contabilità fiscale

Relatore Riccardo Bemi

In collaborazione con

iNTESA

Marina di Carrara, 23 Gennaio 2016

formazione • ricerca • consulenza per organizzazioni non profit



A.C.T.ITALIA

Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia

Associazione di Promozione Sociale D.M. 9 Marzo 1940

Membro della F.I.C.C. Federation Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning – Rue des Colonies 18/9 – 1000 Bruxelles



SALUTO DEL PRESIDENTE A.C.T.ITALIA

Nell'ambito delle attività federali programmate per il 2016, A.C.T.Italia ha organizzato un "Seminario" orientativo destinato ai Club Italiani affiliati (o che volessero affiliarsi) sui temi del buon funzionamento delle Associazioni.

Riteniamo che questi "servizi" debbano essere considerati prioritari per una Federazione Nazionale, al fine di formare e informare ogni Presidente (e suo gruppo dirigente) sulla gestione economico-finanziaria, sulle incombenze fiscali e sulle responsabilità, imposte dalle norme cogenti, che regolano l'associazionismo.

Purtroppo è molto facile incorrere inconsapevolmente nei rigori della legge, forse a causa della materia un po' ostica e a volte poco comprensibile, ma sappiamo che "la legge non ammette ignoranza", pertanto ne va evitata ogni sottovalutazione.

Abbiamo intitolato il Seminario **"ATTREZZI GIURIDICI DELL'ASSOCIAZIONE CONSAPEVOLE"** e per la trattazione della materia ci siamo rivolti ad una autorità in consulenza e formazione per le organizzazioni non profit: il Dr. Riccardo Bemi, che fa parte dell'Associazione INTESA e che ringraziamo.

Abbiamo concertato questo primo evento a Carrara, in occasione della Fiera "Vita all'Aria Aperta" e, se riscontriamo Interesse da parte dei Club, certamente riproporremo l'iniziativa nel corso dell'anno anche al Nord, al Centro, al Sud d'Italia e nelle Isole. Spero si colga il vero significato di tale iniziativa, che intende formare i Dirigenti dei nostri Club, nonché informare le altre associazioni, che naturalmente sono assolutamente libere di partecipare.

In questo modo **ACTItalia sprona i Campeggiatori**, che vanno aggregandosi informalmente sul web, **a costituirsi Ufficialmente in "Associazione", per operare in piena consapevolezza ed integrità giuridico-amministrativa.**

Noi ci siamo per tutti! Grazie per il vostro interesse e Buon Lavoro,

Il Presidente (Arch. Pasquale Zaffina)



formazione • ricerca • consulenza per organizzazioni non profit



A.C.T.ITALIA

Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia

Marina di Carrara, 23 Gennaio 2016

Gli 'attrezzi giuridici' dell'Associazione consapevole

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI

Riccardo Bemi

www.associazioneintesa.it

LA VESTE GIURIDICA

Le associazioni di ACTITALIA possono assumere la **forma giuridica** di:

associazione *riconosciuta* (artt. 14 – 35 c.c.)

associazione *non riconosciuta* (artt. 36 – 38 c.c.)

Le associazioni riconosciute hanno **personalità giuridica** che comporta:

la piena *autonomia patrimoniale*: rispondono delle *obbligazioni* con il proprio patrimonio

il *controllo dell'autorità amministrativa* (Regione o Stato)

l'iscrizione al *registro delle persone giuridiche*

Le organizzazioni non profit, in generale, possono assumere anche **altre forme giuridiche** (comitato, fondazione, società commerciale o società cooperativa) di *primo* o *secondo* livello.

Le associazioni di ACTITALIA possono assumere molteplici **qualifiche giuridiche**:

Associazione di Promozione Sociale - APS (L. n. 383/2000)

Associazione Sportiva Dilettantistica – ASD (art. 90, L. n. 289/2002)

Altre: impresa sociale, ...

LA DISCIPLINA

Le principali FONTI NORMATIVE a cui fare riferimento sono le seguenti:

artt. 14 – 42 Codice Civile (disciplina civilistica delle associazioni riconosciute e non)

L. n. 383/2000 (Legge speciale per le Associazioni di Promozione Sociale - APS)

art. 90, L. 289/2002 (varie disposizioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche - ASD)

D.Lgs. n. 460/1997 (disciplina tributaria degli Enti Non Commerciali - ENC)

art. 148, D.P.R. n. 917/1986 (regime IRES degli Enti di tipo Associativo - EtA)

art. 4, D.P.R. n. 633/1972 (regime IVA degli Enti di tipo Associativo – EtA)

L. n. 398/1991 (regime contabile fiscale forfetario delle associazioni senza scopo di lucro)

art. 30, D.L. n. 185/2008, L. n. 2/2009 (Modello EAS)

Per maggiori approfondimenti rivolgersi ai C.S.V. (Centri Servizi del Volontariato) del territorio di competenza

IL QUADRO DELLE QUALIFICHE GIURIDICHE

	Libro I° Codice Civile			Libro V° Codice Civile	
	1.1. Associazioni	1.2. Comitati	1.3. Fondazioni	1.4. Cooperative sociali (L.381/91)	
1. Qualifiche giuridiche generiche	1.1.1. Riconosciute	1.1.2. Non ricon.		1.4.1. Tipo "A"	1.4.2. Tipo "B"
	2.2. Associazioni di promozione sociale (L.383/00)				
	2.2.3 Associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 L. 289/02)				
3. Altre qualifiche giuridiche speciali	3.1. Impresa Sociale (D.Lgs.155/06)				

IL QUADRO DELLE QUALIFICHE FISCALI

ENTI NON COMMERCIALI (ENC)

ENTI COMMERCIALI (EC)

1. Qualifiche fiscali generiche

non aventi

come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura *commerciale* che produce un reddito d'impresa

aventi

come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura *commerciale* che produce un reddito d'impresa

2. Qualifiche fiscali speciali

Enti di tipo associativo con finalità agevolata (Eta)
(art. 148 D.P.R. 917/86)

Onlus
(D.Lgs. 460/97)

Cooperative sociali
(L. 381/91)

I principali adempimenti in fase costitutiva

- **predisposizione *atto costitutivo/statuto*** nelle seguenti *forme* alternative: scrittura privata, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata, atto pubblico
- **richiesta all'Agenzia delle Entrate del *codice fiscale*** (ed eventualmente della *Partita Iva*, in caso di svolgimento di attività commerciale abituale)
- scelta delle modalità di *funzionamento* e di *finanziamento* (fondo comune o patrimonio)
- **scelta della *struttura giuridica* e delle *qualifiche fiscali***
- **presentazione** all'Agenzia delle Entrate, **entro 60 giorni dalla costituzione, del *Modello EAS*** (solo per gli enti di tipo associativo di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986) direttamente o tramite soggetto intermediario
- richiesta iscrizione al *REA (Repertorio Economico Amministrativo)* tenuto dalla Camera di Commercio, solo per le associazioni che svolgono attività economiche in modo non prevalente
- **richiesta di iscrizione in *Albi o Registri*** (es: iscrizione al registro regionale delle APS; iscrizione alla Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata e/o ente di promozione sportiva; iscrizione al CONI; iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, ...) per godere dei benefici (fiscali e/o finanziari) previsti da leggi speciali
- **acquisizione della *personalità giuridica*** (presso la Prefettura o la Regione)

La registrazione dell'atto costitutivo e statuto

Il Presidente (o un suo delegato) si potrà recare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate PER REGISTRARE VERBALE ASSEMBLEARE E NUOVO STATUTO.

Gli adempimenti sono i seguenti:

- presentazione originale (+ 2 copie) del *verbale* assemblea e dello *statuto*
- presentazione 1 copia della *carta di identità* di chi si reca a registrare (o del Presidente);
- compilazione e presentazione del modello 69 scaricabile da:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrazione/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Modello_istruzioni+regime+ordinario/Modello+69+contratto+locazione/modello+69_mod.pdf

- presentazione della ricevuta del versamento *dell'imposta di registro* in misura fissa (Euro 200), se dovuta, da effettuarsi in banca o in posta, con modello F23 scaricabile da:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23/Modello+f23/nuovof23c.pdf>

- ritiro della *copia* timbrata e firmata dall'Ufficio.

La richiesta di attribuzione del codice fiscale

La richiesta va inoltrata alla *Agenzia delle Entrate* attraverso il **MOD. AA5/6** firmato dal rappresentante legale.

In sede di presentazione del modello, nella parte superiore di tutte le pagine deve essere riportato il *codice fiscale* del soggetto che sottoscrive il modello (Presidente).

In caso di prima richiesta, il modello può essere presentato in 2 modi diversi a scelta:

- in **duplice esemplare direttamente** (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in **unico esemplare a mezzo servizio postale** e mediante raccomandata, allegando copia di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.

Qualora la richiesta venisse presentata direttamente all'ufficio da *persona diversa dal Presidente*, questa deve essere in possesso di una fotocopia di un documento di identità valido del Presidente o di un documento di identità valido (originale) del Presidente.

I LIBRI ASSOCIATIVI

E' molto opportuno - sotto il profilo *giuridico, fiscale* e per esigenze di *rendicontazione 'sociale'* - che le associazioni di ACTITALIA tengano e redigano i seguenti **libri associativi**:

- libro **associati**
- libro verbali **Assemblea**
- libro verbali **Consiglio Direttivo** (organo amministrativo)
- libro verbali **Collegio Sindacale (Revisori)** (se previsto organo di controllo)

Si suggerisce anche la *preventiva vidimazione* da parte di un pubblico ufficio o notaio, in quanto questa formalità accerta il numero di pagine di ogni libro garantendone la loro non sostituibilità.

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN FASE DI FUNZIONAMENTO

Riconoscimento **personalità giuridica**

Presenza **organi associativi**

Assicurazione degli aderenti

Prestazioni degli associati

Convenzioni

Raccolta fondi

Adozione di **Regolamenti interni**

Adesioni a **federazioni o associazioni di II° livello**

Riconoscimento personalità giuridica

La **Regione Toscana** riconosce la **personalità giuridica** con iscrizione in apposito Registro Istituito con L.R. 19/2001 - D.G.R. n. 788/2013, in attuazione del D.P.R. n. 361/2000.

Beneficio

Autonomia patrimoniale perfetta

Responsabilità limitata al patrimonio associativo per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione

Presupposti

1. Presenza delle *condizioni* previste dalle norme di legge per la costituzione dell'ente
2. *Scopo* possibile e lecito
3. Possesso di un *patrimonio minimo* (liquido, vincolato e non utilizzabile per gli oneri gestionali) di 20.000 euro (per le associazioni).

Documentazione

Domanda (in bollo) - Copia autentica (in bollo) dell'atto costitutivo e statuto – Bilanci consuntivi e previsionale - Relazione situazione patrimoniale e finanziaria - Relazione sull'attività da svolgere o svolta - Documentazione sulla consistenza del patrimonio - Altri documenti.

Presenza organi associativi

- **Assemblea dei soci** (organo *deliberativo* sovrano)
- **Consiglio Direttivo** (organo *amministrativo*)
- **Collegio Sindacale o Revisori dei Conti**
(organo di *controllo* facoltativo)
- **Collegio dei probiviri** (organo di *garanzia* facoltativo)
- **Altri eventuali organi**

Assicurazione degli aderenti

Associazioni di Promozione Sociale

Co. 3, art. 30, L. n. 383/2000

“Le associazioni di promozione sociale che **svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare** i propri aderenti che prestano tale **attività contro gli infortuni e le malattie** connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la **responsabilità civile verso terzi**”.

Co. 5, art. 30, L. n. 383/2000

“La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento *essenziale* della convenzione e gli **oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima**”.

Prestazioni degli associati

Associazioni di promozione sociale

Co. 1, art. 18, L. n. 383/2000

“Le associazioni di promozione sociale si avvalgono *prevalentemente* delle attività prestate in forma *volontaria, libera e gratuita* dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali”.

Co. 2, art. 18, L. n. 383/2000

“Le associazioni possono, inoltre, in caso di *particolare necessità*, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, *anche ricorrendo a propri associati*”.

Convenzioni

Associazioni di promozione sociale

Art. 30, L. n. 383/2000

“Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici *possono* stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno *6 mesi* nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Le convenzioni devono contenere *disposizioni* dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con *continuità* le attività stabilite dalle convenzioni stesse. **Devono inoltre prevedere forme di *verifica* delle prestazioni e di controllo della loro *qualità* nonché le modalità di *rimborso delle spese*”.**

Art. 12-13 L.R. Toscana 9 dicembre 2002, n. 42

Raccolta fondi

LE MODALITA' DI GESTIONE

Gestione interna (IN)

SOCI: quote e contributi associativi, prestiti

ENTI PRIVATI: donazioni (denaro, beni e servizi), prestiti

ENTI PUBBLICI: rimborsi spese, contributi (generici o specifici), rette, corrispettivi

CLIENTI: corrispettivi

Gestione esternalizzata (OUT)

Esternalizzazione di una o più attività abituali d'impresa (con rilevanza fiscale commerciale) in una organizzazione giuridicamente autonoma e controllata (in grado diverso) dall'associazione.

FORME GIURIDICHE POSSIBILI

Associazione (di promozione sociale) – Fondazione – Cooperativa (sociale) – Società a responsabilità limitata – Impresa Sociale

Gestione partecipata (RETE)

Partnership con enti privati (profit e non profit) per la progettazione e gestione in comune di iniziative di raccolta fondi.

FORME GIURIDICHE POSSIBILI

Gruppo informale - Protocollo d'intesa – Comitato – Aps – ATS – Fondazione di partecipazione (intermediario filantropico)

CONTABILITA' E BILANCIO

Le ragioni della contabilità

1. **Informare** gli amministratori, i soci, i donatori, i finanziatori e gli altri portatori di interesse (stakeholder) dell'associazione sull'andamento della gestione.
2. Assolvere al dovere etico della **trasparenza**.
3. Adempiere gli obblighi di bilancio imposti dalla **Legge**.
4. Assolvere eventuali **obblighi statutari**, in quanto gli specifici statuti delle diverse associazioni potrebbero prevedere l'obbligo di tenuta di una specifica forma contabile.

Le scritture contabili consentono, inoltre, di:

- controllare le operazioni effettuate
- accertare il perseguimento degli scopi sociali
- attendere alla migliore conservazione e tutela del patrimonio (se esiste)
- disporre di mezzi di prova in caso di contestazioni con i soci o con i terzi

La **contabilità** deve essere strutturata secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'associazione.

Inquadramento giuridico

CODICE CIVILE

REGOLA GENERALE

Fatta eccezione per gli *enti del V° libro* (società cooperative sociali), per gli *enti del I° libro* (associazioni, fondazioni e comitati) **non esistono obblighi specifici** in materia di contabilità e bilancio, fatto salvo il rinvio ai principi contabili (chiarezza, trasparenza e analiticità) e gli **obblighi** che discendono da leggi speciali e norme statutarie.

ART. 18

Generico obbligo di rendicontare i risultati *dell'operato degli amministratori* ai quali si applicano le regole del *mandato* (artt. 1710 e ss.).

ART. 20

Generico obbligo – per le *associazioni riconosciute* - di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea, senza indicazione dei criteri di valutazione, struttura e contenuto del bilancio.

L. n. 383/2000 (APS)

Lett. h), co. 1, art. 3 - Obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari.

Tipologie di contabilità

Elementare

Registro di cassa: segue quotidianamente il flusso in *entrata* e in *uscita* del denaro.

Registro di banca: annota cronologicamente tutti i *movimenti bancari*.

“Riconciliazione”: verifica la *corrispondenza* tra i movimenti contabilizzati sul registro di banca rispetto a quelli evidenziati dall’estratto conto bancario.

Registro di prima nota: evidenzia i vari eventi contabili man mano si verificano al fine di poterli successivamente riportare in contabilità.

Scadenziari: monitorano l’andamento dei *debiti* e dei *crediti*.

Inventario: ricognizione fisica degli *elementi del patrimonio*.

Civilistica

Contabilità in ‘partita semplice’: contabilità *finanziaria di cassa* dove i movimenti vengono rilevati valutando solo l’aspetto finanziario: ciascuna operazione viene annotata qualora avvenga l’effettiva entrata o uscita finanziaria (incasso o pagamento).

Contabilità in ‘partita doppia’: contabilità finalizzata alla redazione di un bilancio composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatta secondo il principio di *competenza temporale (economica)*.

Contabilità analitica: contabilità che consente di sapere la formazione un certo risultato, in aree operative sempre più piccole, sino alla singola specifica attività, attraverso l’utilizzo di *centri di costo*.

Fiscale (approfondimento in altre slide)

Tipologie di bilancio

- **CONSUNTIVO** (rendiconto)
- **ECONOMICO** (finanziario - econ.patrim.)
- **CIVILISTICO** (bilancio Odv – rendiconto Aps)
- **ABITUALE** (bilancio di esercizio)
- **PREVENTIVO** (budget - previsionale)
- **SOCIALE** (etico - di missione)
- **FISCALE** (rendiconto RF - 5 per mille)
- **OCCASIONALE** (bilancio di liquidazione)

I principali adempimenti in fase di scioglimento

Liquidazione

Nomina liquidatori, procedimento di liquidazione

Devoluzione patrimonio residuo

Divieto di distribuzione utile

Comunicazioni di chiusura attività

Agenzia delle Entrate (codice fiscale e Partita Iva),
Provincia (registri), Enti Privati, ...



formazione • ricerca • consulenza per organizzazioni non profit



A.C.T.ITALIA

Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia

Marina di Carrara, 23 Gennaio 2016

Gli 'attrezzi giuridici' dell'Associazione consapevole

GLI STATUTI DELLE APS

Riccardo Bemi

www.associazioneintesa.it

La normativa generale: codice civile

Associazioni NON riconosciute

Denominazione
Scopo non lucrativo
Norme sull'ordinamento interno e
amministrazione

Associazioni riconosciute

Denominazione
Scopo non lucrativo
Norme sull'ordinamento interno e
amministrazione

Fondo comune
Sede
Condizioni ammissione associati
Diritti e obblighi associati
Scioglimento e liquidazione
Devoluzione del patrimonio

La normativa speciale

Art. 3, L. n. 381/2000

APS

Denominazione
Oggetto sociale
Rappresentanza legale
Assenza di fini di lucro anche indiretto
Uguaglianza diritti associati
Elettività cariche associative
Rendiconti economico-finanziari
Modalità di scioglimento
Devoluzione patrimonio residuo

Criteri ammissione ed esclusione associati

Diritti e obblighi associati

Reinvestimento avanzi di gestione

Democraticità della struttura

Art. 90, L. n. 289/2002

ASD

Denominazione
Oggetto sociale (att. sport. dilettant.)
Rappresentanza legale
Assenza di fini di lucro anche indiretto
Uguaglianza diritti associati
Elettività cariche associative
Rendiconti economico-finanziari
Modalità di scioglimento
Devoluzione patrimonio residuo (ai fini sportivi)

La normativa fiscale

Co. 8, art. 148, D.P.R. n. 917/1986 - EtA

Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, riserve e capitale

Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di liquidazione, ad associazioni con analoghe finalità

Disciplina uniforme del rapporto associativo, con esclusione di rapporti temporanei e attribuzione agli associati (esclusi i minori) del voto per le modifiche statutarie e dei regolamenti o per la nomina delle cariche associative

Obbligo di predisporre e approvare un **rendiconto annuale economico-finanziario**

Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo e sovranità dell'assemblea

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

Pubblicità idonea delle convocazioni assembleari, delle delibere e dei bilanci

Intrasmissibilità della quota (ad eccezione che per successione) e divieto di rivalutabilità della stessa

L'identità di base

APS

Associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere **attività di utilità sociale** a favore di **associati o di terzi**, *senza finalità di lucro* e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I possibili rapporti di lavoro

APS

Possono, in caso di *particolare necessità*, assumere *lavoratori dipendenti* o avvalersi di prestazioni di *lavoro autonomo*, **anche ricorrendo ai propri associati.**

La possibilità di svolgere attività commerciali

APS

Possono *cedere beni e servizi ad associati e terzi verso corrispettivo* anche attraverso lo svolgimento di **attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola**, svolte in maniera *ausiliaria e sussidiaria* e comunque *finalizzate* al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Le specifiche agevolazioni fiscali

APS

Equiparazione, ai fini fiscali, degli *associati ai familiari* conviventi

Esenzione *imposta sugli Intrattenimenti*

Benefici fiscali per i *donatori*

Possibile riduzione *tributi locali*



formazione • ricerca • consulenza per organizzazioni non profit



A.C.T.ITALIA

Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia

Marina di Carrara, 23 Gennaio 2016

Gli 'attrezzi giuridici' dell'Associazione consapevole LA RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI

Riccardo Bemi

www.associazioneintesa.it

Gli organi di una associazione

Organi necessari

Assemblea

Ha una competenza *inderogabile* per alcune materie: modificazioni dell'atto costitutivo/statuto, nomina e revoca degli amministratori, l'approvazione bilancio, scioglimento dell'associazione. Oltre a ciò, l'assemblea può essere chiamata dai propri organi ad esprimere il proprio *indirizzo* su altre e diverse materie.

La stessa si costituisce e decide in base ad appositi “*quorum*” (maggioranze) previsti dalla legge o, in subordine e ove possibile, dallo statuto.

Organo amministrativo (Consiglio Direttivo)

E' l'organo che si occupa, con *rilevanza esterna*, dell'effettivo esercizio delle *volontà* che l'associazione ha espresso per il tramite dell'assemblea. Spesso parliamo di *consiglio di amministrazione*, *consiglio direttivo* ma ciò non toglie che in enti in cui non sia previsto tale organo collegiale il *Presidente* divenga un organo amministrativo a se stante (in alcuni casi l'unico).

La *fonte dei poteri* degli amministratori viene individuata nel contratto di associazione vale a dire nell'atto costitutivo/statuto.

Gli organi di una associazione

Organi eventuali

Organi che **non sono essenziali** per lo svolgimento delle attività dell'associazione e quindi la loro presenza è affidata alla volontà assembleare.

Organo di controllo (Revisori): per il controllo dell'attività amministrativa dell'associazione

Collegio dei Probiviri: organo preposto per dirimere le controversie sorte tra associati e associati ed ente e, più in generale, alla vita associativa interna

Altri organi: segretario, economo, tesoriere,

L'organo amministrativo

Potere di amministrazione

In primo luogo a tale organo spetta l'amministrazione dell'associazione nel senso che, nei *limiti* delle deleghe e degli incarichi ricevuti dall'Assemblea, lo stesso opera in modo che l'ente possa svolgere le proprie funzioni interne ed esterne all'ente stesso.

A titolo *esemplificativo*, ma non esaustivo, agli amministratori spetta il compito di: convocare l'assemblea degli associati, presiedere la stessa assemblea, dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, redigere il rendiconto annuale,

.....

Il potere di amministrare spetta a tutti i componenti dell'organo amministrativo, i quali indistintamente e con i medesimi diritti e doveri prendono parte alle decisioni dell'organo *collegiale* che **risulteranno da apposito verbale**.

L'organo amministrativo

Potere di rappresentanza

Diverso dal potere di amministrare è quello di rappresentare, cioè di spendere all'esterno con i terzi il nome dell'associazione. Tale attività, di solito, viene conferita al *Presidente*, ma attraverso apposita *delega*, anche altri possono essere investiti del potere di rappresentare l'associazione con riverbero solo su questi ultimi, delle eventuali responsabilità.

Al Presidente, in particolare e ai sensi del secondo comma dell'articolo 36 codice civile, spetta la cosiddetta rappresentanza in giudizio nel senso che sarà lo stesso presidente (senza bisogno di alcuna delega) a firmare ricorsi, appelli e quant'altro necessari in sede di controversia giudiziale. Solo coloro ai quali è stata conferita la rappresentanza potranno impegnare l'ente all'esterno; l'ente stesso potrà, di contro, essere impegnato da chi non ha più il potere di rappresentarlo e tale situazione non sia stata erroneamente annotata nel registro delle persone giuridiche. Quando l'obbligazione sia stata assunta, nel caso sempre degli enti riconosciuti, da un soggetto privo del potere di rappresentanza o che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli e nel caso che ciò risulti giustamente dal registro delle persone giuridiche, il terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ente e potrà agire esclusivamente per il risarcimento del danno nei confronti del falso rappresentante (*falsus procurator*) ai sensi dell'articolo 1398 codice civile.

L'organo amministrativo

Potere di rappresentanza

Da pag precedente

Recente giurisprudenza ritiene che delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi da un associato di una associazione non riconosciuta, il quale benché sfornito dei relativi poteri rappresentativi, *abbia agito in nome dell'associazione*, rispondono sia il fondo comune dell'associazione sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. In mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri rappresentativi (come avviene nelle associazioni non riconosciute), per i terzi opera il *principio dell'apparenza* in base al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione è sufficiente alla valida stipula del contratto e al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta.

La responsabilità

Responsabilità Penale

La responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, è sempre *personale*. Pertanto, di eventuali *reati* (siano essi delitti o contravvenzioni) risponderanno i singoli associati che li abbiano commessi e, in nessun caso, l'associazione.

La responsabilità

Responsabilità Amministrativa

Non si può parlare nel campo associativo di *responsabilità amministrativa* in quanto questo tipo di responsabilità è propria degli *enti pubblici* o di organi della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di propri poteri.

Le associazioni spesso e volentieri entrano in contatto con enti pubblici ma rimangono comunque *soggetti di diritto privato*.

Un discorso a parte va fatto per la responsabilità amministrativa introdotta dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (entrato in vigore il 5 luglio 2001) .

Tale decreto ha introdotto una nuova figura di responsabilità nell'ordinamento giuridico italiano, che oltre alle *persone giuridiche*, riguarda anche gli *enti non riconosciuti*.

Quest'ultimo determina le conseguenze derivanti dall'agire delle *persone fisiche* appartenenti all'ente e che commettono alcune tipologie di *reati* nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. In sostanza il decreto stabilisce che se un reato è commesso da persone fisiche appartenenti all'ente e nell'interesse di quest'ultimo l'applicabilità delle sanzioni scaturenti è a carico dell'ente stesso. Ci troviamo di fronte ad una *responsabilità diretta dell'ente non solidaristica con l'autore del reato* che, da parte sua, risponderà del proprio comportamento secondo le norme penali mentre l'ente ne risponderà in quanto ha ommesso l'adozione di strumenti e procedure idonei alla *prevenzione* dell'illecito comportamento.

Nonostante la responsabilità sia definita amministrativa la stessa dà luogo a *sanzioni di carattere penale* e, la competenza all'irrogazione, è del giudice penale.

La responsabilità

Responsabilità Civile

La responsabilità civile prevista dal nostro *codice civile* si distingue in:

1. Responsabilità per *inadempimento contrattuale* (c.d. responsabilità contrattuale): è quella che deriva dall'inadempimento di un contratto (articolo 1218 codice civile).
2. Responsabilità *per fatto illecito* (c.d. responsabilità extracontrattuale o "aquiliana"): è disciplinata dall'articolo 2043 e seguenti del codice civile secondo il quale costituisce fatto illecito "qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto" e, continua, "obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Normalmente *l'onere di provare* il danno subito ed il dolo o la colpa del danneggiante è a carico del danneggiato (responsabilità a titolo di dolo o colpa). Solo nel caso di attività pericolose (articolo 2050 codice civile) è invece il danneggiante che potrà sfuggire alle proprie responsabilità solo dimostrando che l'evento pregiudizievole è dovuto a una causa specifica a lui non imputabile.

La responsabilità civile deriva dalla *violazione di un generale dovere*, salvaguardato dal codice civile, di non arrecare danni al prossimo (principio del *neminem ledere*).

L'associazione è direttamente responsabile quando il fatto illecito è imputabile ai *suoi organi* (amministratori) mentre nel caso in cui il fatto illecito non sia commesso dagli organi dell'associazione ma da suoi ausiliari o preposti (cioè *persone incaricate*) si può configurare una responsabilità indiretta (ad es. danno subito da un allievo di un corso di ginnastica per imprudenza o negligenza dell'istruttore incaricato dall'ente di tenere il corso).

La conseguenza dell'inadempimento contrattuale o extracontrattuale è il *risarcimento del danno* sia esso patrimoniale, che influisce sulla situazione economica del danneggiato, che morale, con effetti sulla situazione fisica o psichica.

La responsabilità

La responsabilità civile nelle associazioni riconosciute

Responsabilità interna (o degli amministratori)

La responsabilità degli amministratori nei confronti dell'ente viene comunemente ricondotta alla tipologia della *responsabilità contrattuale*.

L'articolo 18 codice civile afferma che "Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del *mandato*"; in particolare facendo riferimento all'articolo 1710 codice civile "il mandatario (nel nostro caso l'amministratore) è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore".

L'articolo 18 continua poi dicendo che ".....è però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso".

E' bene comunque sottolineare che il dissenso dell'amministratore dovrà risultare da atto scritto sia esso il verbale di adunanza che altro atto a nulla rilevando in questo caso semplici manifestazioni verbali del proprio dissenso.

L'ente dovrà provare in giudizio l'inadempimento degli amministratori ad un obbligo di legge o allo statuto ed il danno che ne è conseguenza immediata; spetterà agli amministratori, dal canto loro, provare ad escludere loro responsabilità.

Il *risarcimento del danno* da parte dell'amministratore (o di più amministratori in maniera solidale) all'ente dovrà comprendere sia la perdita subita (danno emergente) sia eventualmente il mancato guadagno (lucro cessante).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 22 codice civile, viene, infine, deliberata dall'assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Tali norme, seppur contenute in articoli espressamente riferiti alle associazioni riconosciute, si ritengono *applicabili* anche agli enti non riconosciuti .

La responsabilità

Responsabilità esterna (o dell'ente)

In tali tipi di enti non è prevista una responsabilità esterna in quanto l'ente gode di uno schermo rappresentato dal proprio patrimonio e riconosciuto con l'attribuzione della personalità giuridica.

Evidenziamo, a tale proposito, che per le associazioni riconosciute che esercitano anche attività commerciale la limitazione di **responsabilità degli amministratori è valida** qualora le stesse abbiano provveduto ad iscriversi al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto dalla Camera di Commercio competente iscrivendo, tra l'altro, i propri rappresentanti.

La responsabilità

La responsabilità civile nelle associazioni *non riconosciute*

Responsabilità interna

Per tale tipo di responsabilità vale *quanto detto* sopra in merito alle associazioni riconosciute non essendoci limitazioni di responsabilità nei rapporti interni all'ente.

La responsabilità

Responsabilità esterna

Gli *enti non riconosciuti* costituiscono autonomi soggetti di diritto con una propria capacità giuridica e di agire completamente autonoma e distinta da quella degli individui che li hanno costituiti.

Tali enti hanno un proprio *patrimonio* (definito dall'articolo 37 codice civile - *fondo comune*) che risulta comunque *separato* da quello dei propri associati e formato con i contributi degli associati, dai beni acquistati con gli stessi e da erogazioni di terzi.

L'associato, ai sensi del predetto articolo 37, non ha la possibilità di chiedere la *divisione* di tale fondo per tutto il tempo in cui l'associazione è in vita né pretenderne una quota in caso di recesso perché comunque il patrimonio rappresenta una garanzia per i terzi anche se in maniera più affievolita rispetto agli enti riconosciuti.

Neppure il creditore personale dell'associato può procedere esecutivamente sulla quota del fondo comune spettante al suo debitore.

L'articolo 38 del codice civile stabilisce che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”.

Delle stesse obbligazioni rispondono però anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (c.d. autonomia patrimoniale imperfetta).

La responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione è dettata a *tutela dei terzi contraenti*, estranei all'associazione, i quali potrebbero in mancanza di forme di pubblicità, essere ignari della reale consistenza del fondo comune e che possono così contare sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

Gli associati in quanto tali non rispondono mai delle obbligazioni assunte dall'associazione ma solo in quanto abbiano agito in nome e per conto dell'associazione.

La responsabilità

La *responsabilità solidale* prevista dal citato articolo 38 codice civile a carico delle persone (e quindi non solo il **presidente o amministratore**) che rappresentano l'associazione non riconosciuta in riferimento alle obbligazioni da loro assunte non individua un debito proprio dell'associato, ma determina una *obbligazione accessoria* rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione solidale di colui che ha agito per l'associazione è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fidejussione.

Coloro che si obbligano in nome e per conto dell'associazione agiscono, pertanto, come *fideiussori*: i terzi che vogliono far valere i loro crediti potranno agire direttamente e immediatamente sul patrimonio dei rappresentanti legali o degli amministratori senza aver preventivamente escusso il patrimonio dell'associazione.

L'amministratore o un altro soggetto che stipula un contratto in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si assume personalmente la responsabilità dell'adempimento dell'obbligazione.

Tale responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore (naturalmente per gli atti compiuti quando era in carica); a tale proposito saranno inutili le lettere di scarico di responsabilità tra amministratori uscenti ed entranti: per le obbligazioni contratte nel periodo in cui erano amministratori essi saranno sempre tenuti a rispondere e questi accordi avranno al massimo valore fra le parti ma non nei confronti di terzi.

È necessario verificare se la responsabilità personale, solidale e illimitata colpisca soltanto quelli che hanno concretamente agito con i terzi o anche quelli che hanno deliberato di agire conferendo poi ad altri l'incarico.

La responsabilità

L'interpretazione più condivisibile è quella che vede la **responsabilità dell'intero consiglio direttivo** a meno che non ci sia stato il conferimento di specifiche deleghe e competenze ad un singolo consigliere il quale poi abbia ecceduto nella loro applicazione.

Nonostante ciò la gran parte della giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità è a carico soltanto di coloro che dichiarano la volontà dell'associazione (in buona sostanza chi firma il contratto) entrando in rapporto con i terzi qualunque sia la carica ricoperta e siano anche semplici associati; mentre non rispondono solidalmente le persone che hanno meramente concorso a formare la volontà dell'ente senza partecipare alla stipula dei negozi con i terzi.

A conforto dell'interpretazione a nostro avviso più condivisibile intervengono alcuni autori (tra cui Galgano) i quali ritengono che la responsabilità gravi non su chi assume gli obblighi, agendo all'esterno come rappresentante del gruppo, bensì su chi decide di assumerli operando nell'ambito del gruppo come amministratore, stabilendo così una correlazione tra responsabilità patrimoniale e governo dell'ente per la quale la responsabilità si estende indistintamente a tutti gli amministratori.



formazione • ricerca • consulenza per organizzazioni non profit



A.C.T.ITALIA

Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia

Marina di Carrara, 23 Gennaio 2016

Gli “attrezzi giuridici” dell’Associazione consapevole

LA CONTABILITA’ FISCALE

Riccardo Bemi

www.associazioneintesa.it

LA CONTABILITA' FISCALE

I PRINCIPI GENERALI Attività commerciale

Art. 73 D.P.R. n. 917/1986 – Enti commerciali e non commerciali

Ente commerciale: ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Ente non commerciale: non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Art. 55 D.P.R. n. 917/1986 - Attività commerciale

Attività produttiva di **reddito d'impresa** derivante dall'esercizio di impresa.

Risoluzione AdE n. 126/E del 16.12.2011 – Esercizio di impresa

Ai fini Ires e ai fini Iva si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché *non esclusiva*, delle:

- *attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c.* (attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa, attività ausiliarie alle precedenti), *anche se non organizzate in forma d'impresa*;
- *attività, organizzate in forma d'impresa*, dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c.

Risoluzione AdE n. 286/E del 11.10.2007 – Organizzazione in forma d'impresa

Una attività si considera organizzata in forma d'impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta una organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un *risultato economico*.
L'attività deve essere connotata, in ultima istanza, dalla professionalità, sistematicità e abitudine.

LA CONTABILITA' FISCALE

I PRINCIPI GENERALI

Enti non commerciali – Enti commerciali

ENTE COMMERCIALE (EC)

- Applicazione disciplina relativa al reddito d'impresa
- Tutta l'attività è soggetta a tassazione
- Obbligo di tenuta contabilità prevista per le società

ENTE NON COMMERCIALE (ENC)

- Il reddito complessivo è determinato in modo analogo alle persone fisiche (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d'impresa, redditi diversi)
- Solo parte dell'attività è soggetta a tassazione
- Obbligo di contabilità fiscale separata per attività commerciale abituale

3 casi possibili

- L'ENC svolge esclusivamente attività istituzionale: nessun obbligo contabile fiscale
- L'ENC svolge attività istituzionale (prevalente) e attività commerciale: obbligo di tenuta della contabilità fiscale separata limitatamente all'attività commerciale
- L'ENC svolge attività commerciale (prevalente) e attività istituzionale: obbligo di tenuta della contabilità fiscale per tutta l'attività

LA CONTABILITA' FISCALE

I PRINCIPI GENERALI

Risoluzione n. 126/E del 16.12.2011 – Agenzia delle Entrate

Il RENDICONTO ANNUALE ECONOMICO E FINANZIARIO è richiesto in ogni caso dall'Amministrazione Finanziaria, a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell'ENC ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'attività esercitata dallo stesso.

Sia per ragioni di **trasparenza** sia per disporre di *elementi utili* ad **accertare il permanere della qualifica di ENC** a fronte di una eventuale attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è opportuno quindi che l'ente si doti di una contabilità che rilevi anche i fatti afferenti all'attività istituzionale.

LA CONTABILITA' FISCALE

IL REGIME FORFETARIO

A questo regime *forfetario* (**L. n. 398/1991**) possono *optare* le associazioni e società sportive dilettantistiche; le associazioni senza scopo di lucro; le associazioni pro loco; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di lucro (co. 31, art. 2, L. n. 350/2003) che nell'anno precedente hanno conseguito **entrate commerciali** per un importo non superiore a € **250.000,00**.

Ai fini IRES

Questo regime prevede la possibilità di *non tenere le scritture contabili ai fini fiscali* (artt. 14 e segg. Del D.P.R. n. 600/1973), ivi compresi i registri IVA, e di assoggettare l'ammontare delle entrate di natura commerciale conseguiti nel periodo di gestione ad un coefficiente di redditività del **3%**.

Ai fini IVA

A questi fini, le organizzazioni che hanno optato per l'applicazione del regime riverseranno all'erario il tributo calcolato *forfetariamente* come segue:

- 50% nella generalità dei casi, compresa pubblicità e sponsorizzazione
- 66,66% nel caso di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica

Ai fini pratici

- La *scelta* per questo regime (che vincola l'ente per un quinquennio e dura fino a revoca) va comunicata all'Agenzia SIAE prima che inizi l'anno solare per il quale s'intende usufruire di questa agevolazione.
- Le *fatture di acquisto* inerenti l'attività commerciale vanno conservate e numerate progressivamente.
- L'annotazione delle *entrate di natura commerciale*, sia per contanti che a seguito di emissione di fattura (corrispettivi), deve essere annotato complessivamente entro il 15 del mese successivo sul *registro IVA* per "contribuenti minimi".
- L'IVA va versata entro il 16 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre solare.

LA CONTABILITA' FISCALE

I PRINCIPI GENERALI

Contabilità separata

Art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Agli ENC, limitatamente all'attività commerciali abituale, si applica la disciplina propria delle società commerciali, ovvero le disposizioni contenute negli artt. 14-18 del citato decreto.

Gli ENC devono quindi tenere una **contabilità separata** nella quale rilevare i *costi* e i *ricavi afferenti la sola attività commerciale* svolta e gli eventuali *costi promiscui* (utenze, materiali di consumo, costi del personale):

1. Mediante la tenuta di 2 sistemi contabili distinti che rilevano separatamente l'attività commerciale e l'attività istituzionale.
2. Mediante la tenuta di un unico sistema contabile che, servendosi di un *piano dei conti* dettagliato nelle singole voci, consente la rilevazione distinta delle movimentazioni relative a ciascuna attività svolta.

LA CONTABILITA' FISCALE

I PRINCIPI GENERALI

Costi promiscui

Il trattamento fiscale dei costi promiscui è differente a seconda che il calcolo rilevi ai fini:

1. delle **imposte dirette** (co. 4, art. 144, D.P.R. n. 917/1986): la deducibilità dei costi promiscui è ammessa proporzionalmente all'incidenza dei ricavi e dei proventi commerciali rispetto al totale complessivo dei proventi.
2. dell'**IVA** (art. 19-ter D.P.R. n. 633/1972): la detrazione è ammessa per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale e il riparto va effettuato seguendo criteri oggettivi di imputazione, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.

Il *criterio proporzionale* va utilizzato solo nel caso in cui tale identificazione non sia agevole e quindi in modo residuale.

LA CONTABILITA' FISCALE

I REGIMI CONTABILI

Le scritture contabili applicabili agli ENC con riferimento all'attività commerciale (sotto il profilo fiscale) abitualmente svolta sono differenti in relazione al volume dei ricavi conseguito nel periodo d'imposta.

I regimi contabili per le *attività commerciali* prodotte da un ente non commerciale sono i seguenti:

- ✓ regime *super semplificato*
- ✓ regime *forfetario*
- ✓ contabilità *semplificata*
- ✓ contabilità *ordinaria*

LA CONTABILITA' FISCALE

IL REGIME SUPER SEMPLIFICATO

Questo regime contabile si applica agli ENC che determinano in *modo forfetario* il reddito derivante dall'attività commerciale secondo quanto previsto *dall'art. 145* del Tuir.

A tale scopo è necessario che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito ricavi da attività commerciali per un importo non superiore a **15.493,71 euro** relativamente all'attività di *prestazione dei servizi*, ovvero a **25.822,84 euro** per *tutte le altre attività*.

Gli **obblighi contabili** sono assolti mediante la tenuta di scritture complessive mensili direttamente sui registri IVA oppure in un apposito prospetto conforme al modello approvato con il D.M. 11 febbraio 1997, così come previsto dal comma 166, art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

LA CONTABILITA' FISCALE

IL REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Art. 18 D.P.R. n. 600/1973

Sono ammessi a questo regime gli ENC con volume d'affari **non superiori** a **€ 400.000** per le *prestazioni di servizi* e **€ 700.000** per le *altre attività*, purché non abbiano *optato* per la tenuta della contabilità ordinaria.

Questo regime prevede l'obbligo di tenere i registri previsti dalla normativa Iva, opportunamente *integrati* con l'annotazione delle operazioni non soggette a tale imposta (esempi: costi del personale, rimanenze di magazzino, ratei e risconti).

LA CONTABILITA' FISCALE

IL REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA

Sono soggetti a questo regime gli enti che:

- hanno specificatamente **optato** per questo regime contabile;
- nel periodo d'imposta precedente hanno prodotto un *volume d'affari* (ai fini attività commerciale) **superiore a € 400.000** per prestazioni di servizi e superiore a **€ 700.000** per altre attività.

Detto regime prevede la tenuta dei seguenti libri contabili:

- *libro giornale* (ai sensi art. 2216 c.c.), ove annotare cronologicamente e sistematicamente tutti i fatti inerenti l'attività commerciale dell'ente;
- *libro degli inventari* (ai sensi art. 2217 c.c.), da redigersi per la prima volta all'inizio dell'esercizio dell'ente (o al suo passaggio dal regime forfetario o semplificato) e successivamente ogni anno, dopo la chiusura del bilancio, e deve contenere la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'ente, nonché il dettaglio del conto economico;
- *registri ai fini IVA*
- *scritture ausiliarie di magazzino*
- *registro dei beni ammortizzabili*
- *registri obbligatori per la legislazione sul lavoro*

Il *reddito*, in contabilità ordinaria, viene determinato sulla base delle scritture contabili registrate riportate sistematicamente nel "bilancio d'esercizio".

I registri sopra evidenziati non devono essere obbligatoriamente sottoposti a *vidimazione iniziale* prima di essere messi in uso.

LIBRI ASSOCIATIVI E CONTABILI

PER UNA CORRETTA GESTIONE

Si ricorda di tenere

LIBRI CONTABILI

Prima nota e libro giornale (indispensabili per redigere il bilancio)

LIBRI ASSOCIATIVI

- Libro degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni:
 - dell'Assemblea degli associati
 - del Consiglio Direttivo (organo amministrativo)
 - dei Revisori dei Conti (organo di controllo)

Schema RENDICONTO FINANZIARIO per APS

ENTRATE	USCITE
Attività tipica	Attività tipica
Quote e contributi associativi	Spese personale retribuito
Entrate da prestazioni servizi ad associati	Rimborso spese volontari
Entrate servizi convenzionati con enti	Assicurazione volontari
Corrispettivi attività economiche	Acquisto beni di consumo
Contributi enti pubblici	Acquisto di servizi
Contributi fondazioni e altri enti privati	Godimento beni di terzi (noleggi, affitti, ...)
Altro (specificare)	Altro (specificare)
Attività di raccolta fondi	Attività di raccolta fondi
Donazioni, eredità e legati	Spese personale retribuito
Erogazioni liberali in denaro	Rimborso spese volontari
Raccolte pubbliche di fondi	Assicurazione volontari
Entrate derivanti da eventi, fiere e feste	Acquisto beni di consumo
Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza	Acquisto di servizi
Entrate 5 per mille	Godimento beni di terzi (noleggi, affitti, ...)
Altro (specificare)	Altro (specificare)
Attività finanziaria e patrimoniale	Attività finanziaria e patrimoniale
Interessi attivi	Interessi passivi
Entrate derivanti da disinvestimenti	Oneri bancari
Prestiti ricevuti	Acquisto titoli
Altro (specificare)	Rimborso prestiti
	Altro (specificare)



formazione • ricerca • consulenza per organizzazioni non profit



*VI RINGRAZIAMO PER LA
VOSTRA PARTECIPAZIONE,
ATTENZIONE E DISPONIBILITA'
CON L'AUSPICIO DI AVERVI
FORNITO QUELLE INFORMAZIONI
CHE VI AIUTERANNO NELLA
GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE
NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
GRAZIE*